



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Angela Di Girolamo Presidente

Dott. Massimo Canosa Giudice

Dott.ssa Chiara D'Alfonso Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 19 /19-1/ 2026 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 23 marzo 2026 da parte di **Fernando Gnagnarella** nato a Lanciano il 09/04/1956 (cf: GNGFNN56D09E435B) e **Maria Cristina Di Meco** nata a Lanciano il 05/07/1958 (cf: DMCMCR58L45E435Z), entrambi residenti in Lanciano (CH)

vista la nomina del professionista da parte dell'OCC in persona dell'avv. Donatella Anzecchini;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto entrambi i ricorrenti non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento poiché Fernando Gnagnarella nato a Lanciano il 09/04/1956 (cf: GNGFNN56D09E435B) e Maria Cristina Di Meco nata a Lanciano il 05/07/1958 (cf: DMCMCR58L45E435Z), ricorrono quali persone fisiche, il primo esercente attività di imprenditoriale fino al 31 dicembre 2014 con cancellazione della impresa dal Registro delle Imprese il 29 agosto 2019. La ditta non è mai stata dichiarata fallita, né assoggettata a procedure concorsuali maggiori, ne' ha beneficiato in tale sede o altre di esdebitazione.

Che l'esposizione dichiarata deriva in buona parte da debito erariale maturato dal 1988 (epoca di apertura della attività) al 2014, epoca della sua cessazione.



L'esposizione della DI MECO è in parte comune atteso che l'indebitamento trae origine dalla progressiva contrazione delle commesse per il GNAGNARELLA e per la concomitante incidenza delle rate del mutuo ipotecario stipulato nel 2000, esposizioni che hanno progressivamente determinato l'impossibilità di adempiere regolarmente agli obblighi fiscali.

La genesi del debito risulta anteriore alla cessazione dell'attività e che i successivi atti di riscossione non incidono su tale ricostruzione causale

- 4) l'OCC nominato ha potuto confermare altresì la presenza di un bene immobile mentre dalle risultanze in atti emerge l'esperimento di una procedura esecutiva immobiliare conclusasi con la vendita dei beni pignorati e con la distribuzione del ricavato complessivo di euro 24.000,00, con soddisfacimento solo parziale del credito fondiario e assenza di utilità per i creditori erariali. La Sig.ra Di Meco risulta priva di titolarità di beni;
- 5) che i redditi pensionistici dei ricorrenti, inferiori alla soglia di povertà, sono correttamente esclusi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCII (a. Pensione Gnagnarella: € 713,43 netti/mese b. Assegno sociale Di Meco: € 240,05 netti/mese) rimettendo al liquidatore relazione semestrale per eventuali modifiche

Anche le visure PRA denunciano la assenza di beni mobili registrati .

Quanto alle disponibilità liquide, dalle verifiche effettuate dal Gestore, anche mediante consultazione delle banche dati creditizie e bancarie, non risultano saldi attivi di conto corrente, depositi o altri valori finanziari intestati ai ricorrenti suscettibili di acquisizione alla procedura, dovendosi pertanto escludere la presenza di attivo mobiliare o finanziario.

Sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

- 6) Il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni anteriori il deposito della istanza.
- 7) Il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione per due volte ne' determinato la situazione di incapacità per dolo o colpa grave.

L'esposizione debitoria:

La complessiva esposizione debitoria oggetto della procedura risulta pari a euro 650.349,98, oltre spese di procedura e crediti di importo non precisato, ed è così articolata:

- debiti comuni, per complessivi euro 129.355,42, comprensivi delle spese dell'OCC, dell'imposta di registro e del credito vantato da quale cessionaria del credito bancario (OCC € 2.518, imposta registro € 200, credito residuo);
- debiti personali del Sig. Fernando Gnagnarella, per complessivi euro 520.021,25, in larghissima parte di natura erariale, maturati nel corso dello svolgimento dell'attività di impresa artigiana;
- debiti della Sig.ra Maria Cristina Di Meco, per complessivi euro 973,31;

che, pertanto, il passivo risulta strutturalmente connotato dalla prevalenza di obbligazioni erariali, non significativamente incise da precedenti soddisfacimenti, atteso che le pregresse azioni esecutive hanno consentito un recupero solo parziale e circoscritto al creditore fondiario.



L'attivo a disposizione della procedura:

Compendio immobiliare del solo Gnagnarella, stimato in € 35.371,30.

I ricorrenti non hanno indicato un termine di esecuzione della procedura di liquidazione che fissa in mesi quarantotto, salva proroga da disporsi con decreto motivato in caso di necessità e riscontrata impossibilità di liquidare i beni prima della scadenza.

Ritenuta la domanda ammissibile

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata di **Fernando Gnagnarella** nato a Lanciano il 09/04/1956 (cf: GNGFNN56D09E435B) e **Maria Cristina Di Meco** nata a Lanciano il 05/07/1958 (cf: DMCMCR58L45E435Z), entrambi residenti in Lanciano (CH) :

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona dell'avv. DONATELLA ANNECCHINI (cf: NNCDTL83H65E435X), con studio in Lanciano (CH) alla Via Arco della Posta n. 5, tel./fax 0872/716188, PEC donatella.annecchini@avvocatilanciano.legalmail.it, iscritta all'elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Organismo di composizione della Crisi - Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano in possesso dei requisiti di legge e già designata dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **novanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione delle somme di seguito richiamate:

a. Gnagnarella: € 713,43 al mese

b. Di Meco: € 240,05 al mese

Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE



l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, **non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;**
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, li 22/04/2026

Il Presidente

dott. Angela Di Girolamo

Il Giudice rel.

dott.ssa Chiara D'Alfonso

